

Comune di GORGO AL MONTICANO

Provincia di TREVISO

* * * * *

Dott.ssa POLI DANIELA

Revisore dei Conti

* * * * *

VERBALE N. 18 DEL 21.12.2022

**Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 17.11.2022 avente ad oggetto
"Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Esercizio 2022."**

La sottoscritta Dott.ssa Poli Daniela, nominata Revisore dei Conti per il triennio 2022-2024 con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 23.12.2021;

Visti lo statuto e il regolamento di contabilità dell'ente;

Visto l'art. 239 del TUEL in materia di funzioni dell'organo di revisione;

Visto il D.Lgs. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

Visto, in particolare, l'art. 20 co. 1 del D.Lgs. 175/2016 come integrato e modificato dal D.Lgs. 100/2017: "[...] le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione [...]";

Considerato che, ai sensi dell'art. 4 co. 2 del D.Lgs. 175/2016: "[...] le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.";

Comunque, sempre nei limiti di cui all'art. 4 co. 1 del D.Lgs. 175/2016: *"Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società."*;

Evidenziato che la Legge 145/2018, con l'art. 1 comma 723, ha aggiunto all'art. 24 del TUSP il comma 5 bis che prevede che *"A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie, pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione"*;

Rilevato che con delibera n. 34 del 28.09.2017 il Consiglio Comunale ha approvato la revisione straordinaria delle partecipazioni possedute dall'ente ex art. 24 co. 1 del D.Lgs. 175/2016;

Esaminata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 17.11.2022 avente ad oggetto *"Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Esercizio 2022."*;

Effettuate le verifiche necessarie al fine di esprimere un motivato giudizio ai sensi dell'art. 239 D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che il D.Lgs. n. 175/2016 riguarda esclusivamente le partecipazioni societarie, non sono oggetto di razionalizzazione gli altri organismi partecipati aventi forma non societaria quali, relativamente a questo Ente:

- CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE;
- CONSIGLIO DI BACINO SINISTRA PIAVE;
- CONSORZIO IGIENE DEL TERRITORIO TV1.

Rilevato che il Comune di Gorgo al Monticano (TV) possiede alla data del 31.12.2021 le seguenti partecipazioni societarie:

Asco Holding Spa (0,10%) e relative partecipazioni indirette:

Asco Piave (51,20%) – Asco Tlc Spa (91%) – Bim Piave Nuove Energie Srl (10%) – Alverman Srl (100% in liquidazione);

Piave Servizi Spa (1,67%) e relativa partecipazione indiretta:

Viveracqua scarl (7,28%);

Visti i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

esprime parere favorevole

alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 17.11.2022 avente ad oggetto *"Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Esercizio 2022."*

Lì, 21 dicembre 2022

Il Revisore dei Conti

Dot.ssa Poli Daniela

